

AVVISO ALLA CLIENTELA

MISURA MASSIMA DELLA PENALE IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA, TOTALE O PARZIALE, DEI MUTUI IMMOBILIARI

Si informa che, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legge n. 7 del 2007, l'Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale hanno sottoscritto l'accordo **per la determinazione della misura massima della penale in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, dei contratti di mutuo** stipulati – da parte di una persona fisica – per acquistare o ristrutturare una unità ad uso abitativo ovvero per lo svolgimento della propria attività economica o professionale.

In particolare, nel citato accordo, del quale potrà richiedere una copia direttamente allo sportello, sono state determinate le misure massime delle penali in caso di estinzione anticipata dei contratti di mutuo stipulati da persone fisiche, rispettivamente, prima del 2 febbraio 2007 e in essere a tale data, per quanto riguarda l'acquisto della prima casa, e prima del 3 aprile 2007 e in essere a tale data per quanto riguarda l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale. Gli importi dovuti si differenziano in ragione delle diverse tipologie di mutuo (a tasso fisso, variabile o misto), della data di stipula nonché del periodo di ammortamento interessato.

Il mutuatario, che intendendo provvedere all'estinzione anticipata totale o parziale del mutuo voglia avvalersi della riduzione della penale, dovrà presentare alla Banca mutuante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come fac simile allegato all'accordo.

A seguito della presentazione della suddetta dichiarazione è fatto obbligo per la Banca di rinegoziare l'ammontare della penale entro i limiti stabiliti dall'accordo, adottando procedure atte a velocizzare lo svolgimento di tale rinegoziazione.

Il personale della Banca è a disposizione per fornire ogni chiarimento al riguardo.